



*C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Adempimenti di fine anno: deducibilità compenso amministratori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, da un punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori **assumono diversa natura a seconda della tipologia di soggetto che ricopre tale carica** (C.M. 67/E/2001 e C.M. 105/E/2001). In particolare, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo: i) per regola generale, a **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** in quanto rientranti nelle cd. "collaborazioni coordinate e continuative"; ii) in via eccezionale, a **redditi di lavoro autonomo** quando l'ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione. Dal lato dell'impresa erogante, l'art. 95, co. 5, del Tuir, dispone che *"i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti"*. Pertanto, **affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario che la società proceda a saldare il debito entro il 31 dicembre, vale a dire entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta, **con possibilità di applicare**, in deroga al generale principio fiscale della competenza, **il criterio della cassa "allargata"** (con inclusione, quindi, dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo), ma solo nel caso in cui il compenso percepito dall'amministratore **costituisca per quest'ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**. Diversamente, **il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile** (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Di conseguenza: i) in caso di **amministratore NON**

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651
Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476
Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

professionista, vale la regola **secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2021**, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente (2020), **in ossequio al principio di cassa allargato**; *ii*) in caso di **Amministratore professionista** (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della **deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31 dicembre 2020**.

Premessa

Da un punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori **assumono diversa natura a seconda della tipologia di soggetto che ricopre tale carica** (C.M. 67/E/2001 e C.M. 105/E/2001). In particolare, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo:

- per regola generale, a **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** in quanto rientranti nelle cd. "collaborazioni coordinate e continuative";
- in via eccezionale, a **redditi di lavoro autonomo** quando l'ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione.

Osserva

Nel caso in cui l'attività di amministratore **rientri nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente** o nell'oggetto della professione esercitata i **compensi saranno attratti**, rispettivamente, **nel reddito di lavoro dipendente ovvero in quello di lavoro autonomo** (circ. Agenzia delle Entrate 67/2001, § 2; circ. Agenzia delle Entrate 105/2001).

Amministratore non professionista

Le somme e i valori in genere percepiti in **relazione agli uffici di amministratore** sono redditi **assimilati a quelli di lavoro dipendente**. L'inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini IRPEF, si rendano applicabili le regole contenute nell'art. 51 del Tuir, in base al quale il reddito imponibile: "*(...) è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono*".

Alle somme percepite dagli amministratori non professionisti è **applicabile il principio di cassa cd. "allargata"** secondo cui si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme (e i valori in genere) corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Regole per la deducibilità del costo per l'impresa erogante

L'art. 95, comma 5 del Tuir dispone che *"i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, **sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**"*. Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società **sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), **è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre**, vale a dire **entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta**.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), **con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio**.

Tuttavia, si deve tenere presente che, nel caso di Amministratore il cui compenso costituisce reddito assimilato a quello di **lavoro dipendente**, la **corresponsione dei compensi entro il 12 gennaio**, consente **all'ente erogante la deducibilità della somma pagata nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato**.

Precisamente, la società **deduce dal proprio reddito i compensi** spettanti all'organo amministrativo **nell'esercizio di erogazione** (*principio di cassa*), **con possibilità di applicare il criterio di "cassa allargata"** (compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo), in deroga al generale principio fiscale della competenza.

**PRESTAZIONI AMMINISTRATORE
ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE**

RESE NEL 2020

**COMPENSO PERCEPITO
DAL 01.01.2020 AL 12.01.2021**



REDDITO 2020

**COMPENSO PERCEPITO
DAL 13.01.2021**



REDDITO 2021

Amministratore professionista

I redditi derivanti **da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** - quali, ad esempio, uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni - **sono "attratti" nell'ambito di quelli professionali**, sempreché gli uffici o le collaborazioni rientrino **nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro autonomo**.

Osserva

Secondo la **circ. Agenzia delle Entrate 67/2001 (§ 2)**, al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, "*siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo*".

Regole per la deducibilità del costo per l'impresa erogante

Anche per questa tipologia di compensi, trova applicazione, lato impresa, il citato art. 95, comma 5 del Tuir secondo il quale, come detto, "*i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, **sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti***".

Osserva

Rispetto ai compensi erogati all'amministratore dipendente, **per i compensi erogati agli amministratori professionisti non opera il criterio di cassa allargata**. Conseguentemente, nel caso in cui l'amministratore sia un professionista e, pertanto, **fatturi il proprio compenso alla società**, non vale la regola della cassa allargata, bensì **la deduzione del compenso è prevista solo se materialmente pagato entro la fine dell'esercizio (entro il 31.12.2020)**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

**PRESTAZIONI AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA
RESE NEL 2020 ANNI PRECEDENTI**

**COMPENSO PERCEPITO
DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021**



REDDITO 2020

**COMPENSO PERCEPITO
DAL 01.01.2021**



REDDITO 2021

Adempimenti di fine anno per l'impresa erogante il compenso

Nei casi in cui l'assemblea dei soci avesse già deliberato di **assegnare un compenso per l'anno 2020** agli amministratori, la società deve, pertanto:

→ **riscontrare che sia imputato a Conto economico il costo previsto dall'assemblea;**

→ **verificare** che l'importo del compenso **sia corrisposto** entro e non oltre:

- ✓ la data del **12 gennaio 2021** termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2020, nell'ipotesi di Amministratore il cui **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;**
- ✓ la data del **31 dicembre 2020**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2020, nell'ipotesi di amministratore il cui **compenso rientra tra le prestazioni professionali.**

È bene, inoltre, che le aziende si assicurino di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria; in relazione alla quale, ricordiamo che:

Per i pagamenti in contante



vale il **giorno di erogazione**

Per i pagamenti con assegno bancario



vale il **giorno di consegna** dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario

Per i pagamenti con bonifico bancario



vale il **giorno di effettuazione della operazione**

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Trattamento delle somme erogate all'Amministratore "dipendente"

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il **compenso** venga **pagato** ad un **Amministratore "dipendente"**

→ **entro il 31.12.2020:**

→ dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.01.2021**;

→ **entro il 12.01.2021:**

→ dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.02.2021**.

Osserva

Si fa osservare che per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle **somme erogate fino al 12.01.2021**, relative a prestazioni effettuate nel 2020, la società deve:

- ✓ operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel **2020**;
- ✓ attribuire le **detrazioni** (ad esempio per carichi di famiglia) nella misura prevista per il **2020**.

Per i **compensi** relative a prestazioni del 2020 **corrisposti dopo il 12.01.2021**, la società dovrà:

- operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel 2021;
- calcolare le **detrazioni** nella **misura spettante nel 2021**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it